

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile Servizio enti locali, 13 dicembre 1997, n. 16 (91), protocollo n. 09102650, fascicolo 15100/366

Ulteriori note esplicative concernenti la gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all'estero nelle fasi preliminari, successive ed in gestione ordinaria.

La prima formazione della parte principale dell'A.I.R.E. presso questo Ministero è tuttora in fase di attuazione, mediante procedura automatizzata.

Considerato che a seguito dei dati pervenuti o che perverranno dai Consolati tramite i modelli CONS/01, i Comuni dovranno procedere agli aggiornamenti, si forniscono le seguenti note esplicative per l'utilizzo a tal fine dei modelli AIRE/01 da parte dei Comuni medesimi ed il successivo invio alla fine di ogni mese alle competenti Prefetture che provvederanno a trattenerli fino a richiesta di questo Ministero come già indicato con precedente circolare n. 5 del 4/2/91.

Peraltro in relazione alle numerose richieste pervenute, si forniscono anche i necessari chiarimenti per un uniforme comportamento delle amministrazioni comunali nel provvedere alla iscrizione all'A.I.R.E. e nella gestione delle informazioni ad essa relative.

Si precisa inoltre che la gestione ordinaria dell'A.I.R.E. centrale decorrerà presumibilmente dal 1° gennaio 1992 e sarà effettuata tramite procedura informatizzata dalle Prefetture.

Note esplicative per la compilazione dei modelli AIRE/01

Si premette che, allorché si tratti di modifiche relative ai soggetti già iscritti all'A.I.R.E., si dovrà biffare la casella posta in alto a sinistra e recante l'avvertenza che non comporta conteggi; tale casella non dovrà essere biffata in caso di cancellazione.

Cambio di "indirizzo all'estero" di un iscritto all'A.I.R.E. per uscita dalla famiglia A.I.R.E.

In tale caso l'iscritto, mantenendo il proprio numero distintivo di iscrizione, acquisirà un nuovo numero di foglio di famiglia, ove faccia famiglia a sé, ovvero acquisirà il numero del foglio della famiglia A.I.R.E. di cui entra a far parte.

Il modello A.I.R.E. andrà così compilato:

SEZ. II biffare le caselle contraddistinte delle lettere "G" e "G01";

SEZ. III a) indicare il nuovo numero di famiglia A.I.R.E.;

b) indicare sempre il numero distintivo di iscrizione A.I.R.E. (che naturalmente non è variato) nonché cognome, nome, luogo e data di nascita;

c) indicare tutti i campi conosciuti del nuovo indirizzo;

d) indicare, se del caso, il numero d'ordine, la relazione ed il codice di relazione del cittadino rispetto all'intestatario della scheda di famiglia A.I.R.E..

Quando una famiglia A.I.R.E. indicata con A, cambiando indirizzo, entra a far parte di altra famiglia A.I.R.E., indicata con B, coabitando con essa, si eliminerà la famiglia che si trasferisce, cioè la A.

In tal caso la variazione per i singoli componenti della famiglia A verrà effettuata utilizzando i modelli AIRE/01 secondo le modalità suindicate, lasciando inalterato per ciascuno di essi il numero distintivo di iscrizione.

Il numero del foglio di famiglia A.I.R.E. sarà quello della famiglia di ingresso, cioè la B.

N.B. Qualora si utilizzassero più modelli AIRE/01 biffare su ciascuno di essi le motivazioni considerate nella SEZ. II, nonché riportare nella SEZ. III le informazioni relative all'indirizzo.

Cambio di "indirizzo all'estero" senza uscita dalla famiglia anagrafica

Il trasferimento di una famiglia A.I.R.E., che si ricorda può essere composta anche da un solo componente, ad un nuovo indirizzo non comporta variazione del numero del foglio di famiglia e dei relativi numeri distintivi di iscrizione. In tale caso l'aggiornamento verrà effettuato, utilizzando uno o più modelli AIRE/01, procedendo come al punto 1, trascrivendo sia i dati che non sono variati, sia quelli variati (indirizzo) omettendo invece il punto d) in quanto non ricorrente.

N.B. Qualora si utilizzassero più modelli AIRE/01 biffare su ciascuno di essi le motivazioni considerate nella SEZ. II, nonché riportare nella SEZ. III le informazioni relative all'indirizzo.

Cambio di residenza all'estero

Il cambio di circoscrizione consolare o quello di territorio estero, comportano cambio di residenza.

In tal caso il modello AIRE/01 andrà così compilato:

SEZ. II biffare le caselle contraddistinte delle lettere "G" e "G01";

SEZ. III oltre ai dati indicati ai punti a, b, c ed eventualmente d del precedente punto 1 verranno riportati a seconda del caso ricorrente:

la denominazione e la codifica della circoscrizione consolare;

la denominazione e la codifica del territorio estero.

Cancellazione di un cittadino A.I.R.E.

SEZ. II biffare la lettera "E" ed una delle caselle da "E01" a "E05" in relazione alla motivazione;

SEZ. III indicare il n. distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. del cittadino, il suo cognome, nome, luogo e data di nascita.

Cancellazione di una intera famiglia A.I.R.E.

Occorre cancellare i singoli componenti la famiglia A.I.R.E. utilizzando uno o più modelli AIRE/01 procedendo come al punto 4.

Aggiornamento di uno o più dati di un cittadino A.I.R.E..

Il modello AIRE/01 va compilato nel seguente modo:

SEZ. II biffare le caselle contraddistinte dalla lettera "G" ed una delle caselle da "G01" a "G05" in relazione al tipo di informazioni anagrafiche aggiornate.

SEZ. III indicare per ogni iscritto all'A.I.R.E., oltre il n. distintivo d'iscrizione ed i dati identificativi, le sole notizie che devono essere modificate.

Si rammenta che un unico modello può essere utilizzato per le modifiche di due iscritti, solamente se facenti parte della stessa famiglia e se le notizie da modificare siano di uguale natura.

Modifica codice relazione dei componenti di una famiglia A.I.R.E. per cambio del suo intestatario.

Qualora, nell'ambito di una famiglia A.I.R.E., si dovesse cambiare l'intestatario ai sensi dell'articolo 21 – Il comma del D.P.R. 30/5/89 n. 223 (N.R.A.), dovranno essere utilizzati i modelli AIRE/03 che verranno forniti fra qualche tempo ai Comuni con le necessarie istruzioni.

Tali modelli, compilati dai Comuni a seguito delle informazioni ricevute dai Consolati con gli analoghi modelli CONS/03, ovvero compilati d'ufficio dagli stessi Comuni, previa notifica agli interessati, verranno poi trasmessi alle Prefetture.

Nel frattempo, si dovranno utilizzare i modelli AIRE/01 biffando nella SEZ. II la lettera "G" ed il codice "G03" e compilando, per ogni singolo componente della famiglia A.I.R.E. interessata, la SEZ. III con i dati delle lettere "b" e "d" di cui al punto 1 della presente circolare.

Richiesta di un cittadino iscritto all'A.I.R.E. di un Comune di essere trasferito nell'A.I.R.E. di altro Comune.

Analogamente a quanto avviene per l'APR, anche per l'A.I.R.E. verrà utilizzato un unico modello AIRE/01 rispettando la seguente procedura:

il Comune che ha ricevuto la richiesta di iscrizione in una famiglia della propria A.I.R.E. direttamente od attraverso il Consolato.

compila la sezione II biffando la casella contraddistinta dalla lettera "A" (richiesta di cancellazione) e quella relativa alla "iniziativa" –

compila la sezione III indicando almeno i dati relativi a nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente, attribuendogli il numero di famiglia A.I.R.E. ed il numero distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. ;

il comune di provenienza A.I.R.E. effettua la cancellazione nella sua A.I.R.E. verificando ed, eventualmente, completando le generalità del cittadino e le altre sue notizie anagrafiche riportate nella SEZ. III del modello AIRE/01 ricevuto senza indicare sullo stesso il n. di famiglia A.I.R.E. e quello distintivo di iscrizione anagrafica A.I.R.E. e biffando invece le caselle della SEZ. II contraddistinte dalle lettere "E", "E03" e quella relativa all'iniziativa n. 5 (su richiesta di un ufficiale di anagrafe), ritrasmettendo lo stesso modello al Comune richiesto di iscrizione;

quest'ultimo Comune effettua l'iscrizione del cittadino richiedente nella sua A.I.R.E. compilando lo stesso modello ricevuto dal Comune di provenienza, biffando le caselle contraddistinte dalle lettere "C" e "C03" nella SEZ. I –

Il Comune che ha proceduto all'iscrizione A.I.R.E., infine, trasmette il modello AIRE/01 così compilato alla Prefettura della sua provincia.

Correzione di dati

Non è possibile procedere direttamente alla correzione dei dati già inseriti nella prima fase, quale ad esempio il numero del foglio di famiglia o il numero distintivo di iscrizione anagrafica.

Pertanto per la correzione di eventuali errori dovrà essere usata la seguente procedura che prevede l'utilizzo di due modelli AIRE/01, onde prima cancellare il nominativo con i dati errati e poi reinserirlo con i dati corretti:

cancellazione: compilare la SEZ. II biffando le caselle "E" ed "E04" (cancellazione per irreperibilità presunta) e la

SEZ. III con tutti i dati richiesti.

iscrizione (con i dati corretti): compilare la SEZ. I biffando le caselle "C" e "Co4" (reiscrizione da irreperibilità), e la SEZ. III con tutti i dati richiesti.

Nuove iscrizioni all'A.I.R.E.

I modelli AIRE0/1 concernenti nuove iscrizioni all'A.I.R.E. non dovranno essere trattenuti dalle Prefetture come quelli di aggiornamento ma dovranno essere trasmessi, subito dopo i controlli, a questo Ministero.

È opportuno ricordare che per l'inserimento di nuovi iscritti, è indispensabile riportare nel relativo modello le seguenti notizie mancando le quali non potrà procedersi all'iscrizione:

n. foglio famiglia A.I.R.E.;

n. distintivo iscrizione anagrafica A.I.R.E.;

cognome;

nome;

data di nascita;

luogo di nascita;

Comune italiano o territorio estero di nascita;

Comune italiano di iscrizione o di trascrizione dell'atto di nascita o del titolo equipollente;

estremi della iscrizione o della trascrizione dell'atto di nascita (anno, parte, serie, numero).

Naturalmente oltre a tali dati "indispensabili" i Comuni dovranno indicare anche gli altri, nei limiti delle informazioni a loro pervenute tramite i modelli CONS/01.

Giova altresì richiamare l'attenzione degli operatori sulla necessità di non usare in nessun caso numeri romani, in quanto il dato verrebbe letto otticamente in modo errato.

Ad esempio serie I e parte II andrà indicato con i numeri arabi e cioè serie 1 e parte 2.

Un particolare chiarimento richiede la cancellazione dall'APR e l'iscrizione all'A.I.R.E. nella fase attuale. Considerato che l'esercizio della gestione ordinaria è previsto a decorrere dal 1° gennaio 1992, sino a quella data la cancellazione per emigrazione all'estero continuerà ad effettuarsi come avveniva in precedenza e, pertanto, il modello AP4 andrà perfezionato dal Comune di emigrazione, senza attendere alcuna conferma dal Consolato e, di conseguenza, l'iscrizione all'A.I.R.E. verrà perfezionata al momento in cui l'interessato lascia il Comune di residenza.

Tale accorgimento scaturisce dalla necessità di far corrispondere la imminente rilevazione censuaria degli italiani con le risultanze anagrafiche.

A partire dal 1° gennaio 1992, presumibile data di avvio della gestione ordinaria dell'A.I.R.E., la cancellazione per emigrazione all'estero andrà perfezionata al momento dell'arrivo della comunicazione da parte del Consolato ovvero, se nel termine di un anno dalla dichiarazione di emigrazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 30/5/1989 n. 223, non è giunta alcuna comunicazione da parte del Consolato, né l'interessato è reperibile nell'ambito comunale, lo stesso andrà cancellato per irreperibilità.

Tale interpretazione è supportata dal disposto dell'articolo 1 comma 8, della legge 470 in base al quale la permanenza all'estero fino a 12 mesi non comporta iscrizione all'A.I.R.E..

Non è quindi giustificato il comportamento adottato da alcune amministrazioni comunali le quali, ritenendo che il termine di novanta giorni indicato dal I comma dell'articolo 6 della legge 470 decorra dalla dichiarazione resa dall'interessato al momento di lasciare il Comune di residenza, allo scadere dei 90 giorni, provvedono alla cancellazione per irreperibilità.

Tale termine comincerà, invece, a decorrere dall'avvenuta immigrazione nel territorio consolare e cioè dalla fissazione all'estero della dimora abituale. A ciò va aggiunto il tempo necessario, in genere piuttosto lungo, per la trasmissione dei dati da parte dei Consolati ai Comuni e, pertanto, anche per le considerazioni in precedenza esposte, si ritiene che debbano trascorrere almeno 12 mesi prima di procedere alla cancellazione per irreperibilità. A completamento delle premesse istruzioni si aggiungono le seguenti avvertenze di ordine generale, utili per un comportamento uniforme delle amministrazioni comunali ed uno snellimento della gestione dell'A.I.R.E. che non deve essere appesantita da un ulteriore scambio di corrispondenza con questo Ministero.

Premesso che l'acquisizione di notizie da parte dell'A.I.R.E. centrale avviene esclusivamente tramite la compilazione da parte dei Comuni dei modelli AIRE/01, è pertanto inutile che i Comuni medesimi continuino ad inviare corrispondenza a questo Ministero, in particolare richiamandosi all'articolo 5 della legge 470, in quanto le relative notizie oltre che essere trasfuse nei modelli A.I.R.E., dovranno essere comunicate direttamente ai rispettivi Consolati dalle amministrazioni comunali ricorrendo alla particolare procedura indicata nella circolare n. 12 del 26/6/90 pag. 16.

Uguale procedura dovrà essere osservata dai Comuni per lo scambio di notizie con i Consolati.

Si fa inoltre presente che per eventuali problematiche tecniche concernenti l'utilizzo dei modelli AIRE/01, si potrà contattare il personale del Servizio Informatica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali interessato all'automazione dell'anagrafe A.I.R.E. (Sigg. Vinciguerra e Ferri) ai numeri telefonici 6796 e 7066; per problematiche, invece, di tipo amministrativo si potrà contattare il competente personale del Servizio Enti Locali. In complesso si ritiene di avere chiarito con l'attuale documento quegli ulteriori dubbi sorti nel corso della costituzione dell'A.I.R.E. ed in vista della normale gestione di essa. Nel raccomandare la massima diffusione delle attuali istruzioni, si confida nella consueta opera di sensibilizzazione e di informazione che verrà svolta dalla SS.LL. nell'ambito provinciale anche con visite ispettive presso le amministrazioni comunali per verificare lo stato di attuazione della normativa A.I.R.E..